Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 285-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1985, n. **694.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chirurgia proctologica;
terapia medica;
fisiopatologia dell'emostasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1985, n. **695.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

parassitologia;
medicina d'urgenza;
terapia medica sistematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1985, n. **696.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980. n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo insegnamento:

biologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1985, n. **697**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

medicina psicosomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1985.

Iscrizione di unità navali, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, nel « Ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 31 ottobre 1983, n. 740;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Le sottonotate unità navali, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, vengono iscritte nel « Ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia », a decorrere dal 1° gennaio 1985:

Motovedette:

« V1 », « V2 », « V3 », « V4 », « V5 » e « V6 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1985

PERTINI

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1985
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 220

(7200)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 novembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 settembre 1985 concernente le norme di applicazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro;

Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori;

Visto l'accordo interprofessionale per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale del 9 febbraio 1985 ed i successivi protocolli di attuazione ed integrazione:

verbale 18 febbraio 1985;

protocollo aggiuntivo del 25 luglio 1985;

secondo protocollo addizionale del 31 luglio 1985;

verbale aggiuntivo del 31 luglio 1985;

atto di ratifica del 31 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 1985;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1985, con il quale sono state previste norme attuative relative:

alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77;

ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985, recante modificazioni al decreto ministeriale 4 settembre 1985;

Considerato che si è resa necessaria la sostituzione del secondo protocollo addizionale (allegato 2 al decreto ministeriale 4 settembre 1985) e che, a seguito di esigenze intervenute successivamente all'emanazione del decreto suddetto, nello svolgimento della campagna di trasformazione del pomodoro, si è altresì resa necessaria l'elaborazione di atti aggiuntivi allo stesso accordo interprofessionale;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

I seguenti atti allegati al presente decreto:

secondo protocollo addizionale all'accordo interprofessionale per il pomodoro relativo alla campagna 1985, firmato il 9 febbraio 1985, che sostituisce l'allegato 2 al decreto ministeriale 4 settembre 1985 avente lo stesso titolo (allegato *A*);

terzo protocollo aggiuntivo all'accordo interprofessionale per il pomodoro relativo alla campagna 1985, firmato il 9 febbraio 1985 (allegato *B*);

quarto protocollo aggiuntivo all'accordo interprofessionale per la campagna pomodoro 1985, firmato il 9 febbraio 1985 (allegato *C*),

a suo tempo sottoscritti dalle parti in causa e dal Ministro dell'agricoltura per dare corso alla immediata esplicazione dei rapporti, sono approvati. Essi integrano gli atti di cui all'art. 41 del decreto ministeriale 4 settembre 1985 e formano parte integrante dell'accordo interprofessionale per il pomodoro relativo alla campagna 1985, firmato dalle parti il 9 febbraio 1985.

Il terzo ed il quarto protocolli aggiuntivi si inseriscono nel decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1985, dopo l'allegato 4 di detto decreto, assumendo rispettivamente la denominazione di allegato 4-*bis* ed allegato 4-*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(ALLEGATO *A*)

ALLEGATO 2

SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER IL POMODORO RELATIVO ALLA CAMPAGNA 1985, FIRMATO IL 9 FEBBRAIO 1985, CHE SOSTITUISCE L'ALLEGATO 2 AL DECRETO MINISTERIALE 4 SETTEMBRE 1985 AVENTE LO STESSO TITOLO.

L'anno 1985, il giorno 31 luglio, nella sede del Ministero dell'agricoltura ed alla presenza del direttore generale dott. Moroni, si è riunita la commissione centrale del pomodoro.

Le parti, a parziale modifica ed integrazione di quanto concordato nella riunione del 25 luglio 1985, convengono quanto segue:

Con il consenso dell'on. Ministro vengono considerate nulle le comunicazioni ministeriali relative all'assegnazione di

1.650.000 quintali (unmilioneseicentocinquantamila) fatte dallo stesso on. Ministro in ambito dei quantitativi riservati alla sua esclusiva determinazione, dalla deliberazione unanime assunta in accordo interprofessionale (protocollo 18 febbraio 1985, ultima pagina).

Essi restano inglobati nel quantitativo di 2 milioni di quintali supplementari ai 36 milioni di quintali di cui all'accordo interprofessionale in data 9 febbraio 1985 (protocollo di base) e ridistribuiti:

a) per i quantitativi riservati alle nuove aziende che iniziano la loro attività nel 1985, viene confermato che le quote debbono essere assegnate in base alla capacità di trasformazione delle singole aziende e viene deciso che il calcolo si effettui partendo dalla capacità oraria di trasformazione teorica, alla quale viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,75 per renderla effettiva e moltiplicata mediamente per 16 ore al giorno per una campagna di 50 giornate.

Tenuto poi conto della possibilità consentita dal regolamento n. 1320/85 di assegnare alle aziende 1983, 1984 e 1985 quote inferiori a quelle attribuibili in base all'art. 1 del medesimo regolamento viene altresì deciso, per le aziende che iniziano la lavorazione nel 1985, di assegnare un quantitativo pari alla capacità di trasformazione effettiva di cui sopra moltiplicata per il coefficiente 0,375.

Resta pertanto annullato tutto quanto previsto al punto 3, secondo comma, del protocollo in data 25 luglio 1985;

b) per i quantitativi residui ottenuti dalla deduzione dai 2 milioni di quintali della quota attribuita alle nuove aziende e della quota riservata all'on. Ministro, valgono i criteri indicati per la distribuzione dei 36 milioni di quintali, sanciti nei protocolli precedenti che qui si riconfermano.

Per far fronte alle esigenze determinate dalle nuove quote la commissione centrale del pomodoro conviene sulla necessità di consentire alle associazioni industriali ed alle cooperative di utilizzare, in quanto necessario, spostamenti di prodotto tra le proprie aziende. La stessa commissione conviene di consentire spostamenti di quote o parte di esse da aziende aggregate ad una associazione industriale e/o ad una associazione nazionale di tutela della cooperazione ad altre aziende aggregate ad associazioni diverse (industriali o cooperative).

Questi ultimi trasferimenti potranno avvenire dopo le ripartizioni di base effettuate ai sensi di criteri stabiliti nei precedenti protocolli e comunque prima della consegna degli elenchi, contemplati nell'atto decisionale del 25 luglio 1985 (resi definitivi entro il 30 settembre) in modo da assicurare il rispetto del principio generale, espresso dal regolamento CEE n. 2223 dalla commissione del 31 luglio 1985, secondo il quale i trasferimenti di quote o parte di esse tra aziende, possono avvenire solo prima del pagamento dell'aiuto alla produzione.

Gli elenchi, più volte richiamati, costituiscono atti definitivi ai fini delle operazioni di trasferimento.

(ALLEGATO *B*)

ALLEGATO 4-*bis*

TERZO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER IL POMODORO RELATIVO ALLA CAMPAGNA 1985, FIRMATO IL 9 FEBBRAIO 1985, APPROVATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA.

L'anno 1985, il giorno 3 ottobre, giusta convocazione ministeriale del 28 settembre 1985, si è riunita la commissione centrale del pomodoro per la verifica delle condizioni poste dall'accordo interprofessionale alla contrattazione relativa alla campagna 1985-86.

Dall'esame degli spostamenti di quantità di pomodoro destinato a pelato verso il concentrato e le altre destinazioni, si è avvertita l'esigenza di aggiornare le quantità già fissate in un milione di quintali, con il protocollo aggiuntivo del 25 luglio 1985.

Sicché la commissione, dopo ampio dibattito, determina in quintali 2.471.282 la massa totale dei pomodori destinati a pelato da trasferire a concentrato e ad altri prodotti.

Ai sensi dei disposti contenuti nella regolamentazione comunitaria che disciplina la materia, la commissione ha stabilito altresì la ripartizione per singole produzioni nella maniera che segue:

quintali 1.999.857,80 a concentrato;

quintali 470.840,97 ad « altri prodotti » di cui le associazioni di categoria avranno cura di specificare le destinazioni.

Restano fermi i criteri di assegnazione già stabiliti con i precedenti protocolli e con essi le valutazioni procedurali che le singole associazioni industriali a cooperative hanno convenuto di assumere nelle deliberazioni che precedono e che formano oggetto dell'accordo interprofessionale.

(ALLEGATO *C*)

ALLEGATO 4-*ter*

QUARTO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA POMODORO 1985, FIRMATO IL 9 FEBBRAIO 1985, APPROVATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA.

Il giorno 25 ottobre 1985 si è riunita la commissione centrale del pomodoro giusta convocazione ministeriale 17 ottobre 1985, protocollo n. A/11574, per la definizione dei problemi relativi al trasferimento globalmente effettuato dalla quota pelato alle quote concentrato e ad altri prodotti nonché alle conseguenti compensazioni nell'ambito di ciascuna associazione industriale o cooperativa.

Al riguardo la commissione prende atto dei dati esibiti da ciascuna associazione interessata e che di seguito si riepilogano:

Concentrato	q.li	21.693.857,80
Pelato .	»	10.482.944,94
Altri	»	4.522.840,97
Totale .	q.li	36.699.643,71

Sulla base delle assegnazioni provvisorie a suo tempo attribuite ad ogni singola impresa di trasformazione, considerato che era stato già utilizzato il quantitativo di 1.000.000 di quintali (pari a circa il 9% della quota base di q.li 12.356.410 destinata a pelato) la commissione all'unanimità conviene che il quantitativo residuo di 1.471.282 quintali di pomodoro destinato a pelato e di cui, con protocollo del 3 ottobre 1985, la commissione aveva già deciso il trasferimento ad altre destinazioni, sia ripartito alle aziende a cura delle proprie associazioni nazionali di categoria secondo criteri già fissati nei precedenti protocolli per la ripartizione delle quote basi e sia avviato verso il concentrato oppure verso il gruppo di « altri prodotti » purché non superi un quantitativo pari al residuo della quota base di pomodoro da pelato assegnata all'azienda medesima.

Tutto ciò dovrà comunque essere fatto in maniera tale che lo spostamento totale di pomodoro da pelare verso le altre destinazioni non superi il livello massimo del 20% consentito dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985.

La commissione, preoccupata che i trasferimenti in questione possano lasciare incompleti o quanto meno carenti i dossier amministrativi che debbono necessariamente accompagnare le domande di aiuto, raccomanda che ogni trasferimento sia preceduto, ove il caso lo richieda, da opportune cessioni di contratto ed accompagnato dalle necessarie certificazioni degli organi di controllo, segnatamente quelle attestanti l'avvenuto pagamento del prezzo minimo per la parte o quota parte del prodotto in causa.

In proposito, sempre con decisione unanime, la commissione, considerate le affrettate deliberazioni avute in precedenza, molte volte per esigenze oggettive degli interessati posti a base del rapporto agro-industriale, che hanno potuto dar luogo ad omissioni deliberative richieste dalla regolamentazione comunitaria di specie, decide di far carico alle associazioni industriali di categoria ed alle associazioni nazionali di tutela del mondo cooperativo, di tener ben presenti le necessità di eliminare le carenze in questione dai dossier di che trattasi per ogni forma e dimensione di qualsiasi trasferimento o aggiustamento di

produzioni a favore delle aziende. La stessa commissione ricorda che a queste ultime compete, infatti, il dovere amministrativo della presentazione della domanda di aiuto completa di tutte le certificazioni anche per i trasferimenti di quote o parte di esse disciplinati nel protocollo 31 luglio 1985 e coglie l'occasione di precisare che gli stessi trasferimenti si intendono validi solo in costanza di rilevanza giuridica dell'accordo interprofessionale e non costituiscono, per le aziende che ne usufruiscono, diritto acquisito.

Nel quadro delle possibili carenze deliberative, la commissione:

ritenendo di avere omesso la fissazione dei criteri per la ripartizione della quota di prodotto fresco di quintali 500.000 riservata all'on. Ministro, rimanda la ripartizione *de-quo* ai criteri di base fissati nei precedenti protocolli, restando assicurata dalle parti aventi causa che si è già proceduto in tal senso;

fa propria la richiesta delle parti interessate alla trasformazione, fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la modifica del termine di presentazione degli elenchi definitivi di assegnazione di prodotto fresco avviato alla trasformazione (al 25 ottobre 1985) e stabilisce che gli stessi elenchi devono riportare, per il gruppo « altri prodotti », la distinzione in succo della voce 20.07, passata voce 20.02, fiocco, surgelato intero e non intero, pelato non intero, con indicazioni espresse degli spostamenti avvenuti da altre imprese per effetto di trasferimenti di quote o parte di esse. Devono altresì riportare la destinazione in pomodori pelati San Marzano e Roma.

(7287)

DECRETO 29 novembre 1985.

Concessione dei premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 777/85 del Consiglio del 26 marzo 1985, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985-86 - 1989-90, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate;

Visto l'art. 4, paragrafo 4, del suddetto regolamento che concede allo Stato membro la facoltà di anticipare le date previste dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo;

Visto l'art. 5, paragrafo 2, secondo trattino, che concede allo Stato membro la facoltà di prevedere il pagamento anticipato del premio di cui al presente regolamento, su costituzione di appropriata cauzione;

Visto l'art. 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento CEE che dà la facoltà allo Stato membro di prevedere una compensazione nazionale per le cantine sociali ed altre associazioni di viticoltori che dimostrino di aver dovuto ridurre la loro attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei membri — in conseguenza della concessione del premio di abbandono definitivo — e di aver registrato una diminuzione della superficie coltivata dagli associati del 10 % rispetto a quella coltivata nella campagna 1984-85;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di dette facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per la concessione dei premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate di cui al regolamento CEE n. 777/85 del Consiglio del 26 marzo 1985 debbono essere presentate dai conduttori delle superfici medesime, per la campagna vitivinicola 1986-87, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno 1986; per le campagne vitivinicole 1987-88 - 1989-90 entro e non oltre il 30 giugno antecedente l'inizio di ogni campagna vitivinicola. Per la prima campagna vitivinicola il termine ultimo di presentazione delle domande, resta fissato al 31 dicembre 1985, come da regolamento.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande gli assessorati regionali o gli organismi regionali da essi designati, accertata la regolarità delle domande, procederanno ai sopralluoghi necessari e comunicheranno al richiedente l'esito della domanda stessa, precisando la resa ad ettaro della superficie vitata da estirpare ed il premio spettante. Tuttavia, limitatamente alla prima campagna vitivinicola 1985-86, l'istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 1985 dovrà essere espletata entro il 31 marzo 1986,

Il termine ultimo consentito per l'estirpazione dei vigneti di cui al regolamento CEE predetto è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello della presentazione delle relative domande a decorrere dalla campagna viticola 1986-87. Per la campagna vitivinicola 1985-86 il termine ultimo per l'estirpazione resta fissato al 15 maggio, come da regolamento.

La estirpazione delle superfici vitate potrà essere effettuata solo dopo la comunicazione da parte dell'organo competente dell'esito favorevole della istruttoria.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini relativi alla presentazione delle domande per la concessione del premio di abbandono definitivo ed entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini relativi all'effettuazione delle estirpazioni, le regioni comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, rispettivamente, gli elenchi delle superfici interessate e dei relativi ammontari previsti e gli elenchi delle superfici estirpate e collaudate e dei relativi premi da erogare.

Art. 2.

A seguito dell'espletamento favorevole dell'istruttoria, le regioni o gli organismi dalle stesse designati potranno anche disporre l'anticipazione del pagamento, totale o parziale, dei premi di abbandono di taluni superfici vitate, prevista dall'art. 5, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento CEE n. 777/85, su costituzione, da parte degli interessati, di apposita cauzione bancaria o assicurativa, di importo pari al 120 % del premio di cui viene anticipato il pagamento.

Art. 3.

Le cantine sociali od altre associazioni di viticoltori che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 777/85, dimostrino di aver dovuto ridurre la loro attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei propri membri, in conseguenza della concessione ai medesimi del premio di abbandono definitivo della viticoltura di cui al regolamento sopra citato e che la superficie coltivata dai medesimi risulti inferiore del 10 % di quella coltivata nella campagna 1984-85, riceveranno una compensazione nazionale, a seguito dell'esame delle prove documentali, che dovranno essere presentate dagli interessati agli orga-

nismi regionali competenti per territorio. Detta compensazione non potrà superare, comunque, la somma corrispondente al 15 % dell'ammontare dei premi concessi ai membri delle cantine sociali od associazioni di viticoltori medesime.

Roma, addì 29 novembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(7286)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 ottobre 1985.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « S. Raffaele » di Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza inoltrata dal presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor, al quale afferisce l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano, in data 11 luglio 1983, intesa ad ottenere per il predetto istituto l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 novembre 1984;

Visto il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea da cadavere ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite nelle due sale ubicate nel 5° piano del corpo B del complesso ospedaliero già autorizzate per i prelievi e trapianti di rene e di pancreas.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Brancato prof. Rosario, direttore della clinica oculistica dell'Università di Milano;

Menghini prof. Ugo, professore associato in clinica oculistica dell'Università di Milano;

Calcagni dott. Marco, aiuto ospedaliero della clinica oculistica dell'Università di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata domanda di rinnovo di autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7203)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 giugno 1985.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari tematici appartenenti alla serie « La salvaguardia della natura » e dedicati alla « Fauna da salvare » e alla « Flora da salvare ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « La salvaguardia della natura »;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata nel 1985, fra l'altro, l'emissione di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i suddetti francobolli alla « Fauna da salvare » e alla « Flora da salvare »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1658 del 30 maggio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli ordinari tematici appartenenti alla serie « La salvaguardia della natura » dedicati alla « Fauna da salvare » e alla « Flora da salvare », nel valore da L. 500.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: millimetri 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; foglio: i quattro francobolli sono riuniti in quartine sullo stesso foglio, ogni foglio contiene dieci quartine.

Le vignette riproducono animali e piante in pericolo e precisamente:

per la fauna: la Lontra Europea ed il Cavaliere d'Italia;

per la flora: la Primula di Palinuro e l'Abete dei Nebrodi.

Su ciascun francobollo è riportato il nome del soggetto raffigurato, la leggenda « ITALIA », il valore « 500 » e rispettivamente le leggende « FAUNA DA SALVARE » e « FLORA DA SALVARE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 42 Poste, foglio n. 213

(7258)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1985.

Soppressione del bollettario per le giocate del lotto del tipo da L. 500.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 17 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituiti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il bollettario per la raccolta delle giocate del lotto del tipo da L. 500;

Decreta:

A decorrere da lunedì 6 gennaio 1986 è soppresso il bollettario per le giocate del lotto del tipo da L. 500, rimanendo in uso i bollettari da L. 1.000, L. 2.000, L. 5.000 e L. 10.000.

La giocata minima per tutte le ruote resta fissata in L. 2.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7349)

DECRETO 26 novembre 1985.

Revisione della misura del sovracanone annuo su impianti idroelettrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, col quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge col quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199 e 19 novembre 1983, n. 34096, con i quali la suddetta misura fissa di sovracanone è stata rispettivamente elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, a L. 1.614 per kW per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 ed a L. 2.141 per kW per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985;

Vista la nota 7 novembre 1985, n. 25009, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi, nel periodo ottobre 1983-ottobre 1985, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) è stata di + 18,3 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 1986-87, da L. 2.141 a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, addì 26 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Principato di Monaco, firmato a Monaco il 12 febbraio 1982.

In data 1° ottobre 1985 è entrato in vigore l'accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Principato di Monaco, firmato a Monaco il 12 febbraio 1982.

Quanto sopra in base all'art. 47 della convenzione, ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, ed entrata in vigore il 1° ottobre 1985.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'accordo amministrativo.

ACCORDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE CONCLUSA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Ai fini dell'applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982, e del presente accordo, il termine «Istituzione» designa:

A) *In Italia*:

1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda:

le pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti;

le prestazioni familiari;

le prestazioni in denaro in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;

gli assegni in caso di morte.

2) L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) per quanto riguarda le pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dello spettacolo.

3) L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) per quanto riguarda le pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei dirigenti di aziende industriali.

4) L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) per quanto riguarda le pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei giornalisti italiani.

5) L'unità sanitaria locale (U.S.L.) per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di:

malattia, ivi compresa la tubercolosi;

maternità;

infortunio sul lavoro o malattia professionale.

6) L'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda le pretazioni in denaro, nonché le protesi ed i grandi apparecchi in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

B) *A Monaco*:

1) La «Caisse de Compensation des Services Sociaux» o il «Service particulier agréé de services sociaux» dal quale dipende il lavoratore in relazione alla sua attività per quanto riguarda:

le prestazioni previste in caso di malattia (tubercolosi), invalidità, morte e maternità;

le prestazioni familiari.

2) La «Caisse Autonome des Retraites» o il «Service particulier agréé de retraites» da cui dipende il lavoratore in relazione alla sua attività per quanto riguarda:

le pensioni di vecchiaia e le pensioni riversibilità ai «superstiti».

3) Le compagnie di assicurazione convenzionate per quanto riguarda:

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

TITOLO II

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA CONVENZIONE

Articolo 2.

Qualora i lavoratori subordinati o assimilati siano occupati in un Paese diverso da quello del luogo di lavoro abituale, e in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *a*) della convenzione, rimangano soggetti alla legislazione vigente nel Paese del luogo di lavoro abituale, sono applicabili le seguenti disposizioni:

1) il datore di lavoro ed i lavoratori interessati regolano ogni questione concernente i contributi di sicurezza sociale direttamente con l'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale dal quale dipendono normalmente;

2) l'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale rilascia a ciascun lavoratore interessato un certificato attestante che egli rimane soggetto alla legislazione di sicurezza sociale in vigore in tale Paese.

Il suddetto certificato dovrà essere esibito, all'occorrenza, dal rappresentante del datore di lavoro nell'altro Paese, se esso esiste, altrimenti dal lavoratore stesso. Qualora un certo numero di lavoratori lasci contemporaneamente il Paese del luogo di lavoro abituale, per andare a lavorare insieme nell'altro Paese e ritornare insieme nel primo Paese, un unico certificato può coprire tutti i lavoratori.

Le istituzioni competenti sopra indicate sono:

in Italia: la sede dell'I.N.P.S. competente per il territorio in cui ha sede l'impresa;

a Monaco: la «Direction du Travail et des Affaires Sociales»;

3) qualora sia necessario prorogare la durata del distacco oltre i 12 mesi, il datore di lavoro, non appena a conoscenza di tale necessità, deve richiedere il consenso previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *a*), della Convenzione.

Articolo 3.

Qualora i lavoratori subordinati o assimilati siano soggetti, in virtù delle disposizioni dell'articolo 4 della convenzione, alla legislazione di sicurezza sociale del Paese dal quale il datore di lavoro non dipende normalmente, quest'ultimo è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:

a) se è applicabile la legislazione italiana: le istituzioni competenti per l'iscrizione e per il recupero dei contributi sono le sedi dell'I.N.P.S., o delle altre istituzioni elencate nell'articolo 1 e dell'I.N.A.I.L. competenti per il territorio nel quale i lavoratori esercitano la loro attività;

b) se è applicabile la legislazione monegasca: le istituzioni competenti per l'iscrizione e per il recupero dei contributi sono la «Caisse de Compensation des Services Sociaux» la «Caisse Autonome des Retraites» ed i «Services particuliers de services sociaux ou de retraite» e le compagnie di assicurazione convenzionate.

Articolo 4.

Il diritto di opzione, previsto dall'articolo 5 dell'ultimo comma della convenzione, deve essere esercitato entro i 12 mesi successivi alla data in cui il lavoratore è stato assunto presso la sede diplomatica o consolare od è entrato al servizio personale dei funzionari diplomatici o consolari con effetto da tale data.

Per l'esercizio del diritto di opzione è sufficiente che il lavoratore invii una domanda all'autorità amministrativa competente del Paese per la cui legislazione il lavoratore ha optato e precisamente:

in Italia: al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale);

a Monaco: al Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales (Direction du Travail et des Affaires Sociales).

L'autorità cui è stata indirizzata la domanda ne informa la competente autorità amministrativa dell'altro Paese.

Per i lavoratori già occupati alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, presso una sede diplomatica o consolare di uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese, il termine di cui sopra decorre da tale data.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Capitolo I
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE E DEI PERIODI RICONOSCIUTI EQUIVALENTI AI PERIODI DI ASSICURAZIONE

Articolo 5.

La totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi riconosciuti equivalenti, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni, si effettua in conformità alle seguenti disposizioni:

1) ai periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi ed ai periodi riconosciuti equivalenti a periodi di assicurazione in virtù della legislazione di tale Paese si sommano i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese e quelli riconosciuti equivalenti dalla legislazione di questo secondo Paese, nella misura in cui non si sovrappongono ai primi e sia necessario farvi ricorso per completarli;

2) allorché un lavoratore richieda la totalizzazione per beneficiare delle prestazioni a carico delle istituzioni dei due Paesi, la regola fissata al paragrafo precedente si applica separatamente in ciascun Paese;

3) le istituzioni italiane prendono in considerazione il numero dei mesi di contribuzione validi ai sensi della legislazione monegasca moltiplicandolo per 4,333 e arrotondando il prodotto al numero intero immediatamente superiore. Tuttavia, l'applicazione di tale regola non può avere l'effetto di far prendere in considerazione, per ogni anno, un numero di contribuzioni settimanali superiori a cinquantadue;

4) le istituzioni monegasche prendono in considerazione i periodi di assicurazione, o riconosciuti equivalenti, compiuti in base alla legislazione italiana dividendo le contribuzioni settimanali per il numero 4,333 e arrotondando il quoziente al numero intero immediatamente superiore. Tuttavia l'applicazione di tale regola non può avere l'effetto di far prendere in considerazione, per ogni anno, un numero di mesi superiore a dodici.

Articolo 6.

Ogni periodo riconosciuto equivalente ad un periodo di assicurazione, in virtù sia della legislazione italiana che della legislazione monegasca, è preso in considerazione per la liquidazione delle prestazioni, da parte delle istituzioni del Paese in cui l'interessato ha lavorato da ultimo, prima del periodo in questione.

Quando un periodo di assicurazione, in applicazione della legislazione di un Paese, coincide con un periodo riconosciuto equivalente ad un periodo di assicurazione in applicazione della legislazione dell'altro Paese, è preso in considerazione solo il periodo di assicurazione.

Articolo 7.

Quando, in base alla legislazione di uno dei due Paesi, la pensione o una parte della pensione viene calcolata in rapporto alla retribuzione o ai contributi versati, tale pensione o parte di pensione viene determinata sulla base delle retribuzioni percepite o dei contributi versati in tale Paese.

Articolo 8.

Per poter beneficiare della totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni diverse da quelle dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, l'interessato che si è trasferito da un Paese all'altro è tenuto a presentare, all'istituzione del Paese nel quale chiede l'erogazione delle prestazioni, un attestato, rilasciato dall'istituzione competente dell'altro Paese, nel quale saranno indicati i periodi di assicurazione compiuti in quest'ultimo Paese. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione alla quale l'interessato ha chiesto l'erogazione delle prestazioni si rivolge all'istituzione competente dell'altro Paese per ottenerlo.

Capitolo II
CONTROLLO MEDICO

Articolo 9.

Il controllo medico, riservato dall'articolo 16 della convenzione all'istituzione di uno dei Paesi debitori delle prestazioni la cui erogazione è effettuata sul territorio dell'altro Paese da parte dell'istituzione competente di detto Paese, viene effettuato:

sia in seguito a richiesta di informazioni e di giustificazioni indirizzata al medico di controllo dell'unità sanitaria locale;

sia in seguito ad intervento diretto sul territorio dell'altro Paese del funzionario qualificato dell'istituzione debitrice che deve, in tal caso, richiedere l'assistenza del funzionario competente dell'altra istituzione.

Questo controllo si aggiunge a quello che l'istituzione incaricata del servizio delle prestazioni deve effettuare come se si trattasse di propri assicurati.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CIASCUN TIPO DI PRESTAZIONE

Capitolo I
MALATTIA E MATERNITÀ

Sezione I
Erogazione delle prestazioni

Articolo 10.

Qualora un lavoratore o i suoi familiari, iscritti presso la istituzione di uno dei due Paesi, conservino o possano far valere un diritto alle prestazioni previste in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità del regime dell'altro Paese, in virtù degli articoli 7 e 8 della convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le malattie e le gravidanze sono notificate dall'istituzione del Paese del nuovo luogo di lavoro sin dal primo accertamento medico in detto Paese:

in Italia, per l'erogazione delle prestazioni in natura, al Ministero della sanità e, per l'erogazione delle prestazioni in denaro, alle sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente;

a Monaco, all'istituzione presso la quale il lavoratore era iscritto da ultimo.

L'istituzione che ha ricevuto la notifica, risponde entro il termine di trenta giorni, precisando se sono soddisfatte le condizioni previste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, e, in caso affermativo, la durata del periodo di concessione delle prestazioni;

b) l'erogazione delle prestazioni è effettuata alle seguenti condizioni:

le prestazioni in natura sono erogate direttamente dalla istituzione del Paese del nuovo luogo di lavoro, secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore in detto Paese, per conto dell'istituzione debitrice alla quale, al momento della liquidazione, verranno resi noti l'estratto conto e l'importo delle prestazioni stesse;

le prestazioni in denaro sono liquidate e pagate direttamente dall'istituzione debitrice.

Articolo 11.

1) Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10 della convenzione, il lavoratore deve iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, presentando un attestato che certifichi il suo diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione del Paese competente.

2) Se il lavoratore non presenta tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

3) L'attestato resta valido fino a quando l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non riceva la notifica di annullamento da parte dell'istituzione competente.

4) L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno informa l'istituzione competente della regolarizzazione dell'iscrizione del lavoratore.

5) Il lavoratore deve informare l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione della sua situazione che possa modificare il suo diritto alle prestazioni.

6) L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno informa l'istituzione competente di qualunque variazione di cui al punto 5).

7) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai familiari del lavoratore.

Articolo 12.

1) Per beneficiare delle prestazioni in natura, in virtù delle disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della convenzione il lavoratore ed i suoi familiari, in temporaneo soggiorno nel Paese contraente diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione del Paese competente.

2) Se il lavoratore o i suoi familiari non presentano il predetto attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

3) In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di soggiorno notifica immediatamente all'istituzione competente la data del ricovero in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita dall'ospedale.

4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni e rendite ed ai loro familiari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.

Articolo 13.

Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù delle disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), della convenzione, il lavoratore che, risiedendo nel territorio del Paese del luogo di lavoro, trasferisce la sua residenza nel territorio dell'altro Paese o vi si rechi per ricevere delle cure, deve presentare all'istituzione di detto Paese un attestato dell'istituzione competente che lo autorizzi o autorizzi i suoi familiari a beneficiare di dette prestazioni.

Tale attestato indica, in particolare, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono essere erogate.

Le disposizioni di cui al precedente paragrafo sono applicabili ai titolari di pensioni o rendite ed ai loro familiari conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.

Articolo 14.

La preventiva autorizzazione alla quale l'articolo 5 della convenzione subordina la concessione di protesi, di grandi apparecchi o di prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista è allegata al presente accordo amministrativo, deve essere richiesta dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno all'istituzione competente, fornendo a quest'ultima tutte le informazioni utili.

Qualora l'istituzione competente non notifichi un rifiuto, entro un termine di trenta giorni dall'inoltro della preventiva richiesta di autorizzazione prevista al precedente comma, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno accorda le prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate d'urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno vi provvede e ne informa tempestivamente l'istituzione competente.

Le autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno, di comune accordo, completare o modificare la lista di cui al primo comma.

Articolo 15.

1) Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione nel territorio del Paese di residenza, il titolare di una pensione o di una rendita è tenuto ad iscriversi, così come i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza presentando un attestato in cui si certifichi che egli ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, in virtù della legislazione dell'altro Paese.

2) L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di qualsiasi iscrizione effettuato in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Articolo 16.

Gli attestati di cui ai precedenti articoli sono rilasciati:

In Italia:

dalle unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o dal Ministero della sanità per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate da detto Ministero alla competente istituzione monegasca.

Nel Principato di Monaco:

dalla « Caisse de Compensation des Services Sociaux » o dal « Service particulier de services sociaux » da cui dipende il lavoratore.

Articolo 17.

Per l'applicazione degli articoli 7 e 8 della convenzione:

le prestazioni concesse in virtù della legislazione italiana in caso di parto distocico sono considerate prestazioni dell'assicurazione maternità, allo stesso titolo di quelle concesse in caso di parto normale;

in caso di dubbio sulla data presunta del concepimento, si presuppone che esso abbia avuto luogo nel Paese in cui l'interessata risiedeva il 270° (duecentosettantesimo) giorno prima del parto.

Sezione II

Rimborsi

Articolo 18.

Le modalità per il calcolo del costo medio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione saranno fissate provvisoriamente ogni anno, nel corso del secondo trimestre che segue la chiusura dell'esercizio preso in considerazione, per effettuare i rimborsi, su accordo tra il Ministero italiano della sanità e la competente autorità amministrativa monegasca, sulla base dei dati disponibili.

Nello stesso modo sarà determinato il forfait previsto all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione.

Articolo 19.

Per il saldo dei conti, il tasso di cambio applicabile per convertire i valori stabiliti in moneta di uno dei Paesi contraenti in moneta dell'altro Paese, è quello del corso ufficiale di cambio in vigore il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20.

Per determinare i rimborsi da effettuare in conformità alle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 2, 9, 11 e 15 della convenzione, l'istituzione del Paese che ha erogato le prestazioni per conto dell'istituzione dell'altro Paese, invia a quest'ultima, alla fine dell'anno civile, un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.

Articolo 21.

1) I crediti e i debiti dell'istituzione di un Paese nei confronti dell'istituzione dell'altro Paese derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 2, 9, 11 e 15 della convenzione si compensano di pieno diritto.

2) In vista della compensazione prevista al paragrafo precedente, ogni istituzione è tenuta ad applicare alla somma totale di cui è debitrice, espressa nella moneta nazionale dell'altro Paese, il corso ufficiale di cambio in vigore alla data del 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le prestazioni sono state erogate.

3) Le istituzioni dei due Paesi si comunicano senza indugi, alla fine dell'esercizio, i dati contabili relativi alle operazioni di compensazione che esse hanno rispettivamente effettuato.

4) Sulla base dei dati contabili previsti al paragrafo precedente, l'istituzione creditrice determina, alla fine dell'anno civile, l'ammontare del proprio credito, espresso nella sua moneta nazionale, e addebita tale ammontare all'istituzione dell'altro Paese.

Articolo 22.

I conti da stabilire in virtù delle disposizioni dei precedenti articoli, da parte delle competenti istituzioni italiane sono inviati alle competenti istituzioni monegasche dal Ministero italiano della sanità.
Le somme dovute dalle competenti istituzioni monegasche sono versate al Ministero italiano della sanità; quelle dovute alle istituzioni monegasche sono versate dal Ministero italiano della sanità.
La definizone dei conti si effettua per il tramite di organismi designati dalle competenti autorità dei due Paesi contraenti.

Capitolo II

INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI

Articolo 23.

1) L'assicurato che intende beneficiare di una pensione totalizzando i periodi assicurativi, ai sensi della convenzione, deve presentare domanda all'istituzione del Paese in cui risiede.

L'assicurato deve indicare nella domanda i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi e, se possibile, l'istituzione o le istituzioni di assicurazione dell'altro Paese presso le quali è stato iscritto.

Le domande presentate all'istituzione del Paese diverso da quello di residenza sono considerate valide. Detta istituzione trasmette, senza indugio, le domande all'istituzione competente dell'altro Paese indicando la data in cui sono state presentate.

2) Le domande di pensione presentate all'istituzione del Paese di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione di questo Paese, da assicurati che hanno esercitato la loro attività esclusivamente sul territorio dell'altro Paese, hanno effetto nei riguardi dell'istituzione competente di quest'ultimo Paese, alla quale sono trasmesse senza indugio, con l'indicazione della data in cui sono state presentate.

3) Qualora la competente istituzione italiana o monegasca non sia conosciuta, la domanda è trasmessa, a secondo del caso, alla sede centrale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale o alla direzione della « Caisse Autonome des Retraites » di Monaco.

4) La durata di presentazione della domanda di pensione all'istituzione di un Paese contraente viene considerata come data di presentazione all'istituzione dell'altro Paese.

5) La data a partire dalla quale la domanda di pensione ha effetto è quella prevista dalla legislazione del Paese debitore.

Articolo 24.

Per le domande di pensione da istruire totalizzando i periodi di assicurazione, le competenti istituzioni monegasche e italiane utilizzano un apposito modulo.

In detto modulo devono essere riportati, in particolare, i dati di stato civile indispensabili, la data di presentazione della domanda di pensione nonché il prospetto e il riepilogo dei periodi di assicurazione.

L'invio del predetto modulo sostituisce l'invio della documentazione giustificativa.

Articolo 25.

1) L'istituzione che, per prima, ha ricevuto la domanda di pensione trasmette, al più presto, alla competente istituzione dell'altro Paese, in triplice esemplare, il modulo per l'istruttoria della domanda previsto al precedente articolo, debitamente compilato nelle parti che la riguardano.

2) L'istituzione, alla quale è stato trasmesso il modulo per l'istruttoria della domanda di pensione, restituisce due esemplari di detto modulo, debitamente compilati nelle parti che la riguardano, indicando in particolare:

a) i periodi di assicurazione ed i periodi riconosciuti equivalenti compiuti in base alla propria legislazione;

b) l'ammontare della pensione da essa eventualmente dovuta per tali periodi in virtù della totalizzazione.

3) In base ai dati acquisiti a seguito della comunicazione prevista al precedente paragrafo, l'istituzione che ha ricevuto la domanda di pensione calcola l'ammontare della pensione di cui è debitrice.

Gli elementi ed il risultato di tale calcolo vengono comunicati all'istituzione competente dell'altro Paese con la restituzione di una delle copie del precitato modulo d'istruttoria.

Articolo 26.

Ciascuna istituzione notifica la sua decisione al richiedente, nelle forme e alle condizioni previste dalla propria legislazione.

L'istituzione deve inoltre informare il richiedente dei mezzi di ricorso, e dei loro termini, previsti dalla legislazione che essa applica.

Articolo 27

1) I beneficiari di una pensione devono comunicare senza indugio all'istituzione debitrice:

a) qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione personale o familiare e, nel caso d'invalidità o di pensione anticipata di vecchiaia, qualsiasi cambiamento del loro stato di salute o della loro capacità di lavoro o di guadagno;

b) qualsiasi esercizio di attività subordinata.

2) L'istituzione del luogo di residenza trasmette, senza indugio, all'istituzione debitrice le informazioni dello stesso genere di cui sia a conoscenza o che abbia acquisito su richiesta di quest'ultima.

In caso di morte del pensionato o dei suoi familiari che dia diritto ad assegni speciali o a maggiorazioni, la predetta istituzione trasmette un documento ufficiale dal quale risulti la data del decesso.

Articolo 28.

L'istituzione del luogo di residenza verifica, su richiesta dell'istituzione debitrice, con le stesse modalità previste per i propri assicurati, che i titolari di pensione ed i loro familiari aventi diritto ad assegni speciali o a maggiorazioni siano ancora in vita e che il congiunto superstite titolare di pensione di riversibilità non si sia risposato.

Capitolo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PENSIONI D'INVALIDITÀ

Articolo 29.

1) Qualora il beneficiario di una pensione, la cui erogazione è stata sospesa dall'istituzione debitrice di uno dei due Paesi, risieda sul territorio dell'altro Paese e richieda il ripristino della pensione, l'istituzione di quest'ultimo invia all'istituzione debitrice un attestato con l'indicazione del nome dell'interessato, del suo numero di assicurazione nel Paese dell'istituzione debitrice oppure, se questo numero non è conosciuto, del suo ultimo indirizzo in tale Paese, nonché di tutti gli elementi utili inerenti al motivo che giustifica la richiesta.

L'istituzione debitrice della pensione decide in merito alla richiesta, dopo aver effettuato gli accertamenti.

2) Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili nel caso in cui l'interessato richieda una nuova pensione di invalidità dopo la soppressione di quella di cui beneficiava.

Articolo 30.

L'istituzione competente di ciascun Paese valuta il grado di invalidità da prendere in considerazione per l'acquisizione del diritto e l'ammontare della pensione di cui tale istituzione è debitrice tenendo conto, all'occorrenza, degli accertamenti sanitari nonché delle informazioni di ordine amministrativo raccolte dalle istituzioni dell'altro Paese.

Detta istituzione, tuttavia, conserva il diritto di far procedere all'esame medico dell'interessato.

Articolo 31.

1) Il controllo amministrativo e medico dei beneficiari di una pensione di invalidità, dovuta in virtù della legislazione italiana, che risiedono a Monaco, è effettuato dalla « Caisse de Compensation des Services Sociaux ».

Il controllo amministrativo e medico dei titolari di una pensione di invalidità dovuta in virtù della legislazione monegasca, che risiedono in Italia, è effettuato dalla sede dell'istituzione competente per il territorio in cui l'interessato risiede.

2) La « Caisse de Compensation des Services Sociaux » oppure la competente istituzione italiana procede ai controlli previsti al paragrafo 1), sia d'ufficio, sia su richiesta dell'istituzione debitrice, alle condizioni previste dalla propria legislazione, e ciò senza pregiudizio degli accertamenti ai quali possono ricorrere le istituzioni debitrici nell'ambito dei loro diritti riconosciuti dalla propria legislazione nazionale.

3) Le disposizioni dei precedenti paragrafi possono essere applicate nel caso in cui i controlli siano effettuati in previsione di una sospensione o di una soppressione della pensione di invalidità, o di una diversa classificazione del grado di invalidità.

I risultati degli esami vengono comunicati all'istituzione debitrice che deve prendere le decisioni di competenza.

Articolo 32.

Gli accertamenti di ordine amministrativo, e in particolare quelli concernenti il lavoro e il guadagno dei pensionati di invalidità, vengono effettuati in ciascun Paese direttamente presso gli interessati o, in casi eccezionali, per il tramite delle istituzioni competenti, secondo le formalità in uso nel Paese dove questi accertamenti vengono effettuati.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI RIVERSIBILITÀ

Articolo 33.

1) Per poter beneficiare delle disposizioni della legislazione monegasca relative alle pensioni anticipate di vecchiaia, concesse a titolo di inabilità al lavoro, gli eventuali beneficiari residenti in Italia presentano domanda alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale unitamente ad un certificato rilasciato dal medico curante.

La competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette alla « Caisse Autonome des Retraites » la domanda dell'interessato ed il modulo, unitamente ad un rapporto del proprio medico di controllo indirizzato, in plico sigillato, al medico di quest'ultima istituzione.

2) Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30 e 31 sono applicabili ai titolari di pensioni di vecchiaia per inabiltà al lavoro, anche quando le pensioni sono a carico delle istituzioni dei due Paesi.

Capitolo V

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 34.

1) Il lavoratore occupato a Monaco, per poter beneficiare del diritto alle prestazioni familiari per i familiari residenti in Italia, dovrà inoltrare alla sede dell'I.N.P.S. competente per territorio, una domanda con l'indicazione:

del nome, cognome, data e luogo di nascita nonché luogo di residenza dei suoi familiari;

del nome, cognome e indirizzo della persona alla quale il pagamento deve essere effettuato;

della propria qualifica professionale.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti del luogo di residenza dei familiari ed, eventualmente, da ogni altro documento idoneo a dimostrare il diritto alle prestazioni familiari.

2) Il predetto certificato deve essere rinnovato qualora intervengano cambiamenti sia nella situazione familiare sia nella residenza del lavoratore o dei suoi familiari e, in ogni caso, alla scadenza del termine di dodici mesi dal rilascio del documento.

3) Il lavoratore deve notificare, senza indugio, alla competente sede dell'I.N.P.S. ogni cambiamento nella sua qualifica professionale.

Articolo 35.

Al ricevimento della domanda prevista dall'articolo 34, le sedi dell'I.N.P.S. comunicano all'istituzione monegasca, presso la quale è iscritto il lavoratore, la lista delle persone che soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione italiana per beneficiare delle prestazioni familiari in quanto persone a carico di detto lavoratore e di quelle alle quali deve essere effettuato il pagamento.

Ogni cambiamento di queste liste è immediatamente notificato dalla sede dell'I.N.P.S. alla competente istituzione monegasca.

Articolo 36.

1) Il lavoratore occupato in Italia, per poter beneficiare delle prestazioni familiari per i suoi familiari residenti a Monaco, dovrà presentare alla sede dell'I.N.P.S., competente per territorio, una domanda con l'indicazione:

del nome, cognome, data e luogo di nascita nonché luogo di residenza dei suoi familiari;

del nome, cognome ed indirizzo della persona alla quale deve essere effettuato il pagamento;

della propria qualifica professionale e del nome del datore di lavoro presso il quale svolge la propria attività lavorativa.

La domanda deve essere corredata da un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti del luogo di residenza dei suoi familiari ed eventualmente da ogni altro documento idoneo a dimostrare il diritto alle prestazioni familiari. La domanda deve inoltre essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la qualifica professionale del lavoratore occupato alle proprie dipendenze.

2) Tale certificato deve essere rinnovato qualora intervengano cambiamenti sia nella situazione familiare sia nella residenza del lavoratore o dei suoi familiari e, in ogni caso, alla scadenza del termine dei dodici mesi dal suo rilascio. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al precedente paragrafo deve invece essere rinnovata ad ogni cambiamento di qualifica professionale.

Articolo 37.

L'istituzione del luogo di residenza effettua, su richiesta dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore, e alle stesse condizioni dei propri beneficiari, il controllo dell'esistenza in vita, dell'attività e della residenza sul territorio del proprio Paese dei familiari del lavoratore.

Articolo 38.

Le spese postali o bancarie relative al pagamento delle prestazioni familiari possono essere recuperate alle condizioni previste dalla legislazione del Paese dell'istituzione competente.

Articolo 39.

Il diritto alle prestazioni familiari previsto dall'articolo 30 della convenzione è sospeso se, in seguito all'esercizio di una attività professionale, devono essere ugualmente versate prestazioni familiari in virtù della legislazione del Paese sul cui territorio risiedono i familiari.

Capitolo VI

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 40.

1) Per poter beneficiare delle prestazioni in natura, in caso di residenza o di soggiorno al di fuori del Paese ove ha sede l'istituzione competente, il lavoratore dovrà presentare all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un certificato attestante il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'istituzione competente. Detto certificato è rilasciato su apposito modulo ed è valido finché l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non riceva notifica del suo annullamento.

2) Nel caso previsto dal precedente paragrafo, le prestazioni in natura saranno erogate secondo la legislazione applicata dall'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.

3) Se il lavoratore non presenta il certificato previsto dal paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

Articolo 41.

Qualora sia necessario un ricovero ospedaliero nel Paese di residenza o di soggiorno, esso è effettuato soltanto previa autorizzazione dell'istituzione competente alla quale l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno trasmette ogni utile documentazione giustificativa.
In caso di urgenza, il ricovero ospedaliero viene effettuato immediatamente e l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno ne informa, senza indugio, l'istituzione competente.

Articolo 42.

Le spese per le prestazioni in natura sostenute dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsate da quest'ultima per il loro importo effettivo, quale risulta dalla contabilità della prima istituzione.
Per l'applicazione di queste disposizioni verrà utilizzata la procedura di cui al precedente articolo 22.

Articolo 43.

Per ottenere la fornitura, la riparazione e il rinnovo degli apparecchi di protesi e di grandi apparecchi, l'interessato può rivolgersi sia direttamente all'istituzione competente, sia all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, la quale è tenuta ad accertare la necessità della prestazione richiesta.
Le prestazioni previste al precedente comma sono fornite direttamente dall'istituzione competente, oppure, con l'autorizzazione di quest'ultima, dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. In questo caso, le spese sono rimborsate dalla istituzione competente su presentazione di una nota dettagliata.

Articolo 44.

Per il versamento delle prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, l'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, dopo aver constatato l'incapacità lavorativa, informa, senza indugio, l'istituzione competente della durata presumibile della incapacità.
In caso di prolungamento dell'incapacità lavorativa, l'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno informa immediatamente l'istituzione competente del presumibile prolungamento dell'incapacità.

Articolo 45.

1) Il lavoratore che sia stato vittima di un infortunio sul lavoro o abbia contratto una malattia professionale in uno dei due Paesi e che soggiorni o risieda nell'altro, per ottenere una rendita potrà rivolgersi sia all'istituzione del Paese sul cui territorio si è verificato l'infortunio o si è manifestata per la prima volta la malattia professionale, sia all'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.

2) Se la domanda è presentata all'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, detta istituzione la trasmette il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di 15 giorni, insieme alla documentazione eventualmente prodotta dal lavoratore, all'istituzione dell'altro Paese, comunicandogli la data di presentazione della domanda.

3) Nei casi previsti dagli articoli da 33 a 37 della convenzione, le istituzioni di assicurazione dei due Paesi si scambiano tutte le informazioni relative alle attività esercitate dagli interessati nei loro rispettivi territori, mediante apposito modulo.

Articolo 46.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano in caso di trasferimento di residenza del beneficiario da un Paese all'altro e anche per le domande tendenti ad ottenere sia la ripresa del pagamento di una rendita già liquidata dall'istituzione competente, sia il beneficio di una maggiorazione o prestazione supplementare.

Articolo 47.

Le istituzioni competenti versano direttamente ai beneficiari residenti sul territorio dell'altro Paese le indennità giornaliere, le rendite e le maggiorazioni da loro dovute.

Articolo 48.

Per stabilire il grado di inabilità, nel caso previsto dall'articolo 36 della convenzione, il lavoratore deve fornire all'istituzione del Paese nel quale si è verificato l'ultimo infortunio o si è manifestata la malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni subiti o alle malattie professionali precedentemente contratte nell'altro Paese, qualunque sia il grado di inabilità derivatane.
L'istituzione competente deve fornire all'altra istituzione, su sua richiesta, le indicazioni e la documentazione in suo possesso relativa agli eventi precedenti.

Articolo 49.

1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, della convenzione e, limitatamente ai casi di silicosi, per «attività suscettibile di provocare» la malattia, si intende qualsiasi attività esercitata per un qualunque periodo che abbia esposto l'operaio al rischio dell'inalazione di polveri di silicio allo stato libero.

2) I risultati degli accertamenti effettuati dall'istituzione competente per l'indennizzo sono considerati definitivi dall'istituzione dell'altro Paese, sia per quanto riguarda il riconoscimento della silicosi, sia per quanto riguarda il riconoscimento del grado di inabilità lavorativa.

Articolo 50.

1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione, l'istituzione incaricata dell'erogazione delle prestazioni dovrà tener conto dei periodi di lavoro effettuati nei due Paesi e soggetti all'assicurazione contro la silicosi; a tale fine essa utilizzerà un modulo nel quale indicherà la durata delle attività silicotigene svolte nel proprio Paese. Due copie di detto modulo saranno inviate all'istituzione competente dell'altro Paese, la quale ne restituirà una copia completata con l'indicazione della durata delle attività silicotigene svolte nel proprio Paese.
L'istituzione incaricata dell'erogazione delle prestazioni procede quindi alla ripartizione degli oneri che gli competono e di quelli che competono all'istituzione dell'altro Paese. Tale ripartizione è notificata all'istituzione dell'altro Paese, che le comunicherà il suo consenso.

2) Alla fine di ogni anno civile, l'istituzione incaricata della erogazione delle prestazioni comunica all'altra istituzione lo estratto conto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell'esercizio preso in considerazione, indicando l'importo dovuto da ciascuna di esse. L'istituzione che contribuisce agli oneri rimborsa l'importo che gli compete all'altra istituzione entro il termine massimo di tre mesi.

Articolo 51.

1) Nei casi previsti all'articolo 35, paragrafo 3, lettera *b*), della convenzione, il lavoratore deve fornire, all'istituzione presso la quale va valere i suoi diritti alle prestazioni in caso di aggravamento, le necessarie informazioni relative alle prestazioni già liquidate per l'indennizzo della malattia professionale di cui trattasi.

2) Nel caso previsto all'articolo 35, penultimo comma della convenzione, l'istituzione incaricata dell'erogazione delle prestazioni, in caso di aggravamento, notifica all'altra istituzione, al fine di ottenerne il consenso, l'importo degli oneri a carico di quest'ultima in seguito all'aggravamento, con la necessaria documentazione. Alla fine di ogni anno civile, l'istituzione che ha erogato le prestazioni invia all'altra un rendiconto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell'esercizio preso in considerazione, indicando l'importo che le deve essere rimborsato dall'altra istituzione. Quest'ultima provvederà al rimborso entro il termine massimo di tre mesi.

3) Nel caso previsto all'articolo 35, ultimo comma della convenzione si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo.

Articolo 52.

1) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 33 a 37 della convenzione, le competenti istituzioni italiane e monegasche si trasmettono, a richiesta della parte interessata, copia di ogni documento utile riguardante gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le attività che possono provocarle.

2) Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno effettua il controllo dei richiedenti e dei beneficiari di prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali, alle condizioni previste dalla propria legislazione e ciò senza pregiudizio degli accertamenti ai quali può ricorrere direttamente l'istituzione competente ai sensi della propria legislazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 53.

Le prestazioni in denaro previste in caso di malattia, maternità e morte, nonché le prestazioni familiari, le pensioni di invalidità, vecchiaia e pensioni ai superstiti e le indennità giornaliere e le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali che devono essere erogate dall'istituzione competente di uno dei Paesi sul territorio dell'altro Paese sono pagate direttamente da detta istituzione.

Articolo 54.

Le notifiche e le comunicazioni previste dalla convenzione e dal presente accordo sono effettuate mediante moduli.

I modelli dei formulari, certificati, attestati, dichiarazioni, domande e degli altri atti necessari per l'applicazione della convenzione e del presente accordo saranno stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti dei due Paesi contraenti.

Articolo 55.

In caso di applicazione dell'articolo 42 della convenzione, le spese sostenute dalle autorità o dalle istituzioni incaricate del recupero dei contributi nel Paese di residenza del debitore, sono rimborsate, fatta eccezione per quelle che rientrano nella reciproca collaborazione amministrativa, dalle autorità o dalle istituzioni del Paese debitore.

Articolo 56.

1) Le spese relative agli accertamenti sanitari, ai ricoveri ospedalieri in osservazione, alle trasferte dei medici, agli accertamenti amministrativi ed ai controlli di ogni genere necessarie per la concessione, il pagamento o la revisione delle prestazioni, saranno rimborsate all'istituzione che le ha anticipate da parte dell'istituzione per conto della quale i controlli vengono effettuati, sulla base delle tariffe applicate dalla prima istituzione.

2) Tuttavia le autorità competenti dei due Paesi possono concordare altre modalità di rimborso, sopratutto per quanto riguarda rimborsi forfettari, o rinunciare a fissare dei rimborsi tra le istituzioni.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

(*Seguono le firme*).

ALLEGATO

Elenco delle protesi, grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura considerate di grande importanza

1) Apparecchi di protesi ed apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari e gli accessori e gli attrezzi necessari.

2) Calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche).

3) Protesi mascellari e facciali, parrucche.

4) Protesi oculari lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta.

5) Apparecchi acustici, in particolare quelli elettronici, elettroacustici ed elettrofonetici.

6) Protesi dentarie fisse e mobili e protesi otturatrici della cavità orale.

7) Carrozzine per malati azionate a mano oppure fornite di motore, poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione.

8) Rinnovo di apparecchiature e protesi sopra elencate.

9) Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassoterapici.

10) Cure per la rieducazione funzionale o per la rieducazione professionale.

(7233)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 novembre 1985:

Marino Mario, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Ravanusa, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carbone Roberto, notaio residente nel comune di San Salvatore Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Gavi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Colonna Romano Eduardo, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione;

Monteleone Giampiero, notaio residente nel comune di Giffone, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Rombiolo, distretto notarile di Catanzaro, con l'anzidetta condizione;

De Bernardi Alberto, notaio residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Corniglio, distretto notarile di Parma, con l'anzidetta condizione;

Lupo Anna, notaio residente nel comune di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Neglia Benedetto Lucio, notaio residente nel comune di Imperia, è trasferito nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Bigi Enrico, notaio residente nel comune di Traversetolo, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Grillo Vieri, notaio residente nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione;

Gargano Aldo, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Amicarelli Patrizia, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Loreto Aprutino, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Lunetta Maurizio, notaio residente nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

Scarabosio Aldo, nataio residente nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Dolzani Marco, notaio residente nel comune di Fiera di Primiero, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Lavis, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 28 novembre 1985:

il decreto ministeriale 6 novembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Monteleone Giampiero alla sede di Rombiolo, distretto notarile di Catanzaro;

il decreto ministeriale 6 novembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lupo Anna alla sede di Aviano, distretto notarile di Pordenone.

(7353)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale ricostruzione, in Napoli

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 la dott.ssa Maria Luisa Biondi, nata a Moiano (Benevento) il 18 aprile 1943 e residente in Napoli, via Salvatore Rosa n. 287, è stata nominata commissario liquidatore dell'Istituto nazionale ricostruzione - I.Na.Ric. in Napoli, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Di Stefano.

(7220)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria ed il settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria ed il settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria ed il settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria ed il settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria ed il settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un ulteriore trimestre.

(7263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di agraria:

detergenza ed approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale);
ecologia zootecnica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

fisica tecnica e impianti.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7234)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito del Lazio

Con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 novembre 1985, è stata approvata la modifica apportata all'art. 5 lettera *b*), dello statuto del Mediocredito del Lazio.

(7236)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		77.360.958.155		
Gestione di bilancio	Entrate finali	153.734.232.094.228		— 102.710.500.322.700
	Spese finali		256.444.732.416.928	
	Rimborso di prestiti		34.855.319.376.165	
	Accensione di prestiti	108.888.326.147.179		
	Totale	262.622.558.241.407	291.300.051.793.093	— 28.677.493.551.686
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.530.334.622.175.856	1.476.481.515.724.410	+ 53.853.106.451.446
	Crediti di tesoreria	657.564.307.225.124	682.726.118.585.829	— 25.161.811.360.705
	Totale	2.187.898.929.400.980	2.159.207.634.310.239	+ 28.691.295.090.741
	Totale complessivo	2.450.598.848.600.542	2.450.507.686.103.332	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1985			91.162.497.210	+ 13.801.539.055
	Totale a pareggio	2.450.598.848.600.542	2.450.598.848.600.542	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 31 ottobre 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	77.360.958.155	91.162.497.210	+ 13.801.539.055
Crediti di tesoreria	156.528.225.979.364	181.690.037.340.069	+ 25.161.811.360.705
Totale	156.605.586.937.519	181.781.199.837.279	+ 25.175.612.899.760
Debiti di tesoreria	365.723.047.347.254	419.576.153.798.700	— 53.853.106.451.446
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.117.460.409.735	— 237.794.953.961.421	— 28.677.493.551.686

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1985: 1.061 milioni di lire.

Il primo dirigente: Molino

Il direttore generale del tesoro: Sarcinelli

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	127.653.960.808.423 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	25.624.094.494.423 *				
ENTRATE CORRENTI	153.278.055.302.846 *	TITOLO I — Spese correnti	217.180.765.306.462	Risparmio pubblico	— 63.902.710.003.616 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	456.176.791.382	TITOLO II — Spese in conto capitale	39.263.967.110.466		
ENTRATE FINALI	153.734.232.094.228	SPESE FINALI	256.444.732.416.928	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 102.710.500.322.700
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	34.855.319.376.165		
ENTRATE FINALI	153.734.232.094.228	SPESE COMPLESSIVE	291.300.051.793.093	Ricorso al mercato	— 137.565.819.698.865
TITOLO IV — Accensione di prestiti	108.888.326.147.179				
ENTRATE COMPLESSIVE	262.622.558.241.407	SPESE COMPLESSIVE	291.300.051.793.093	Saldo di esecuzione del bilancio	— 28.677.493.551.686

(*) Dato provvisorio.

(7346)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento, al Consorzio tutela vino Valdadige bianco e rosso D.O.C., dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Valdadige ».

Con decreto 11 ottobre 1985 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico di vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Valdadige », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 23 luglio 1975, al Consorzio tutela vino Valdadige bianco e rosso D.O.C. limitatamente ai propri associati.

(7178)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 4 settembre 1985 recante: « Disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77. Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo ». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 210 del 6 settembre 1985).

All'allegato 1, pag. 22, avente titolo: « Protocollo aggiuntivo all'accordo interprofessionale per il pomodoro relativo alla campagna 1985, firmato dalle parti il 9 febbraio 1985 », al punto 6, secondo comma, dopo le parole « viene dalle parti deciso » aggiungere le parole: « , con riserva di eventuali modifiche, ».

Il titolo dell'allegato *B*, pag. 23, leggasi: « Ripartizione dei 500.000 quintali di pomodoro riservati dalla commissione centrale del pomodoro all'esclusiva determinazione dell'onorevole Ministro ».

Al titolo dell'allegato 3, pag. 23, sostituire con la parola « protocollo » la parola « verbale ».

(7288)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della CEE il 3 dicembre 1985 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento CIP:

Gasolio autotrazione	L./lt	745
Gasolio agricoltura	»	540
Petrolio agricoltura	»	529
Gasolio pesca e piccola marina	»	495
Petrolio pesca e piccola marina	»	485

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	684	687	690	693	696
Petrolio (*)	»	724	727	730	733	736
Olio comb.le fluido	L./kg	479	482	485	488	491

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(7369)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Visto il terzo comma del predetto art. 4 che stabilisce che alle imprese che demoliscono contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 193/84, che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e per reinvestimento;

Viste le note in data 14 e 30 ottobre 1985, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa, in data 13 dicembre 1984, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

A) Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 4 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura e alle condizioni indicate:

1. *Mario Maraldi di Bologna* in amministrazione straordinaria:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Ancona;

capacità produttiva da sopprimere: 114.330 t/a di tubi saldati;

impianti da sopprimere: una linea di produzione tubi condotte e gas-acqua (n. 3), installate nel 1965; una linea di produzione tubi condotte e gas-acqua (n. 7) installate nel 1973; una linea di produzione tubi condotte e gas-acqua (n. 8), installate nel 1963;

entità del contributo: 9.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati per un importo complessivo di 1.028,97 milioni di lire;

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.942 milioni di lire;

entità del contributo: 1.143,3 milioni di lire.

Il contributo relativo alla rottamazione degli impianti e quello relativo al reinvestimento potranno essere erogati a condizione che sia reso esecutivo dall'autorità di vigilanza il programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

2. *F.I.T. - Fabbrica italiana tubi ferrotubi di Milano* in amministrazione straordinaria:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Sestri Levante (Genova);

capacità produttiva da sopprimere: 165.500 t/a di tubi senza saldatura laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio continuo per tubi senza saldatura, installato nel 1952; laminatoio a passo di pellegrino, installato nel 1960;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di tubi ss. per un importo complessivo di 7.447,5 milioni di lire;

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia - stabilimento di Sestri Levante;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 82.900 milioni di lire;

entità del contributo: 16.500 milioni di lire.

Il contributo relativo alla rottamazione degli impianti e quello relativo al reinvestimento potranno essere erogati a condizione che sia reso esecutivo dall'autorità di vigilanza il programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

3. *Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta di Milano* in amministrazione straordinaria:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Corbetta (Milano);

capacità produttiva da sopprimere: 151.000 t/a di tubi saldati;

impianti da sopprimere: linea di produzione tubi saldati per condotte (GG1); linea di produzione tubi saldati gas/acqua (G2); linea di produzione tubi saldati gas/acqua (M4), linea di produzione tubi saldati gas/acqua (P2), installate nel 1973;

entità del contributo: 15.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati per un importo complessivo di 2.265 milioni di lire;

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 6.900 milioni di lire;

entità del contributo: 3.020 milioni di lire.

Il contributo relativo alla rottamazione degli impianti e quello relativo al reinvestimento potranno essere erogati a condizione che sia reso esecutivo dall'autorità di vigilanza il programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

B) Il programma di reinvestimento — come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico — e l'entità del relativo contributo sono così rideterminati o confermati a seguito delle domande di riesame proposte dalle seguenti imprese:

1. *Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. di Milano* (delibera del 10 luglio 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 15.061 milioni di lire;

entità del contributo: 6.272 milioni di lire.

2. *Pietra - Acciaierie ferriere e tubifici S.p.a. di Brescia* (delibera del 6 marzo 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.010 milioni di lire;

entità del contributo: 975 milioni di lire.

3. *Metallurgica Marcora di Roberto, Vittorio, Franco Marcora e C. S.a.s. di Busto Arsizio (Varese)* (delibera del 2 maggio 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.180 milioni di lire;

entità del contributo: 500 milioni di lire.

4. *I.L.T.A. S.p.a. di Rebecco d'Oglio (Cremona)* (delibera del 6 marzo 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: la società ha dichiarato di voler destinare al consorzio FIT-Ferrotubi l'eventuale elevazione del contributo accordabile, ai sensi di legge, per la realizzazione di ipotesi consortili;

entità del contributo: 320 milioni di lire che si aggiungono al contributo a suo tempo concesso di 1.280 milioni di lire.

5. *Acciaierie tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona* (delibere del 6 marzo e del 2 maggio 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: la società ha dichiarato di voler destinare al consorzio FIT-Ferrotubi l'eventuale elevazione del contributo, accordabile, ai sensi di legge, per la realizzazione di ipotesi consortili;

entità del contributo: 296 milioni di lire che si aggiungono al contributo a suo tempo concesso di 1.184 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(7107)

Reiezione dell'istanza volta al riconoscimento delle condizioni di crisi aziendale presentata dalla società Dieffe S.p.a. di Pomezia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 giugno 1985 il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *C*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Dieffe S.p.a. di Pomezia (Roma), a decorrere dal 19 marzo 1984.

(6956)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . . . L.			2.737.339.887.160	
II — In deposito all'estero . . . . . »			27.067.565.925.919	29.804.905.813.079
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L.				9.882.452.283.103
CASSA . . . . . »				1.681.619.408.583
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Riscontro di portafoglio:				
— ordinario . . . . . L.		404.862.421.092		
— ammassi . . . . . »		1.926.510.217.183	2.331.372.638.275	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . . . L.		1.469.710.846.712		
— a scadenza fissa . . . . . »		636.112.420.425		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . »		—	2.105.823.267.137	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.			—	4.437.195.905.412
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . . . L.			12.047.378.772.099	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . . . L.		499.823.056		
— corrispondenti in conto corrente . . . . . »		573.763.647.482		
— depositi vincolati . . . . . »		1.229.366.220.756		
— diverse . . . . . »		110.482.462.490	1.914.112.153.784	13.961.490.925.883
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . L.				2.164.926.596.472
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L.			15.515.239.420.730	
II — Conti speciali . . . . . »			3.488.565.326.791	19.003.804.747.521
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . »				45.948.560.378.491
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . »				589.472.994.807
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . . . L.		55.186.026.822.480		
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . »		615.033.793.664		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		1.202.919.440.961	57.003.980.057.105	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . L.		61.036.591.911		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		694.102.940.509	755.139.532.420	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.774.184.042			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »	95.933.169.718	97.707.353.760		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	12.898.686.197	18.083.073.363		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	107.361.393.387			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	136.420.664.327	243.782.057.714	359.572.484.837	58.118.692.074.362
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . L.			1.486.186.403.115	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »			183.886.289.704	1.670.072.692.819
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . L.				22.570.132.502
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . L.			50.728.268.235	
II — Impianti . »			118.970.149.749	
III — Monete e collezioni . »			307.195.088	170.005.613.072
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . L.			63.202.426.011	
IV — Altre . »			496.124.945.989	608.495.175.603
RATEI L.				852.207.650.389
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				5.467.167.829.736
CONTI D'ORDINE L.				194.883.640.221.834
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . L.		4.232.726.944.939		
— altri . »		535.560.392.605.092	539.793.119.550.031	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . . L.		9.900.000.000		
— esteri . . »		779.170.306.611	789.070.306.611	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . L.			968.474.963.379	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . »			7.050.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . »			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . L.		—		
— esteri . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . »			200.107.539.149	552.289.772.359.170
TOTALE . L.				747.173.412.581.004

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(7347) *Il Governatore:* CIAMPI

D'ITALIA

31 ottobre 1985

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE . . . . . L.			41.085.041.551.000
VAGLIA CAMBIARI . . . . . »			378.676.592.017
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . . . L.		—	
II — Altri . . . . . »		2.222.775.237	2.222.775.237
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . . . L.			358.162.641.407
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . . »			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . . . »			12.888.996.975
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . L.		75.499.783.505.384	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . . »		17.311.508	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . . . »		34.485.757.492	
IV — Società costituende . . . . . »		70.891.506.840	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . . . »		—	
VI — Altri . . . . . »		61.414.507.173	75.666.592.588.397
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . . . L.			—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . . . »			3.488.565.326.791
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . . . . L.		1.659.976.628	
II — Conti dell'estero in lire . . . . . »		63.505.564.172	65.165.540.800
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . . . L.			12.047.378.879.575
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . . . »			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . »			217.918.580.270
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . . . L.		35.925.364.983.514	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . . . »		1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio . . . . . »		234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi . . . . . »		1.500.000.000.000	
V — Oscillazione titoli . . . . . »		2.726.577.160.914	
VI — Copertura perdite eventuali . . . . . »		2.403.185.000.000	
VII — Assicurazione danni . . . . . »		592.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili . . . . . »		1.352.616.938.307	
IX — Rinnovamento impianti . . . . . »		296.250.000.000	
X — Imposte . . . . . »		719.672.218.187	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . . . »		2.471.620.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . . . »		418.794.639	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . . . »		78.167.821	49.424.189.403.786
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . . . L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . . . »			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . . . »			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . . . »			20.931.441.367
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . . . . . L.		509.072.713.180	
II — Altre . . . . . »		2.943.313.584.569	3.452.386.297.749
RATEI . . . . . L.			113.656.884.255
RISCONTI . . . . . »			—
CAPITALE SOCIALE . . . . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . . . »			476.146.707.178
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . . . »			505.421.858.348
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72. . . . . . »			1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . . . »			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . . »			5.816.993.642.248
L.			194.883.640.221.834
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . . . L.		539.793.119.550.031	
II — Titoli e valori presso terzi . . . . . »		789.070.306.611	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . . »		968.474.963.379	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . . »		7.050.000.00.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . . . »		—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . . . L.	—		
— esteri . . . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . . . L.		200.107.539.149	552.289.772.359.170
TOTALE . . . L.			747.173.412.581.004

p. *Il ragioniere generale*: GIACUMBI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale per le esigenze della terza cattedra . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della terza cattedra dell'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale - per le esigenze della seconda cattedra . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di patologia generale - seconda cattedra - viale Regina Elena, 324 - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza cattedra di patologia generale . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della terza cattedra di patologia generale - viale Regina Elena n. 324 - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(7269)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Integrazione dell'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione con concessione di diciannove borse di studio, per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale nel ruolo degli ingegneri del Corpo delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Facendo seguito all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1985, si dà notizia che il termine di presentazione dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nell'art. 13 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, è prorogato al 4 gennaio 1986.

(7354)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente, segretario, disegnatore e vice direttore nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano del personale dell'ufficio tecnico erariale e delle dogane e imposte indirette.

Con decreto n. 20267/PR.I del 6 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1985, registro n. 11, foglio n. 115, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 novembre 1985, n. 53, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente (quarta qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo dell'ufficio tecnico erariale.

Detti quattro posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 26 novembre 1985.

Con decreto n. 20215/PR.I del 7 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1985, registro n. 11, foglio n. 108, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 novembre 1985, n. 53, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario (sesta qualifica funzionale) in prova, nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano del personale di concetto delle dogane e imposte indirette.

Di detti otto posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, uno ad appartenenti al gruppo ladino e sei sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 26 novembre 1985.

Con decreto n. 20268/PR.I del 6 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1985, registro n. 11, foglio n. 106, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 novembre 1985, n. 53, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di disegnatore (quarta qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo dell'ufficio tecnico erariale.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 26 novembre 1985.

Con decreto n. 20214/PR.I del 7 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1985, registro n. 11, foglio n. 110, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 novembre 1985, n. 53, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di vice direttore (settima qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo delle dogane e imposte indirette.

Di detti dodici posti undici sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 26 novembre 1985.

(7293)

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, presso, l'unità sanitaria locale BA/2, a:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CANOSA DI PUGLIA

Ruolo sanitario.

A) Profilo professionale medici:

area funzionale medica:

un posto di assistente medico pediatra;
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;
un posto di assistente medico emotrasfusionale;

area funzionale chirurgica:

un posto di assistente medico di urologia;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di chirurgia generale;
due posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente medico otoiatra.

B) Personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria:

un posto di operatore professionale coordinatore (ostetrica).

C) Personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di seconda categoria:

un posto di operatore professionale di seconda categoria (puericultrice).

D) personale tecnico-sanitario - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria:

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico emotrasfusionale).

Ruolo tecnico.

A) Profilo professionale: operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico (cuoco).

PRESIDIO SANITARIO DI BASE DI CANOSA DI PUGLIA

Ruolo sanitario.

A) Profilo professionale medici:

area funzionale medica:

un posto di assistente medico di medicina di base;
un posto di assistente medico ex condotto.

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MINERVINO MURGE

Ruolo sanitario.

A) Profilo professionale medici:

area funzionale medica:

un posto di aiuto corresponsabile di radiologia;
un posto di assistente medico di radiologia.

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SPINAZZOLA

Ruolo sanitario.

A) Profilo professionale medici:

area funzionale medica:

un posto di aiuto corresponsabile di radiologia;

area funzionale chirurgica:

un posto di aiuto corresponsabile di ortopedia e traumatologia.

PRESIDIO SANITARIO DI BASE DI SPINAZZOLA

Ruolo sanitario.

A) Profilo professionale medici:

area funzionale medica:

un posto di assistente medico ex condotto.

B) Personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria:

un posto di operatore professionale coordinatore (assistente sanitaria visitatrice).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Canosa di Puglia (Bari).

(7241)

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia per la divisione di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia per il servizio di pronto soccorso ostetrico del presidio ospedaliero;

un posto di assistente medico di cardiologia, area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di chirurgia generale, area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

tre posti di operatori professionali dirigenti capo-servizio sanitario ausiliario;

dieci posti di operatori professionali di prima categoria - coordinatori capo-sala;

diciannove posti di operatori professionali di prima categoria - coordinatori ostetriche;

settanta posti di operatori professionali di prima categoria collaboratori - infermieri professionali;

dieci posti di operatori professionali di prima categoria collaboratori - vigilatrice d'infanzia.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Piedimonte Matese (Caserta).

(7240)

REGIONE LIGURIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario derivanti dall'adeguamento della pianta organica dell'unità sanitaria locale n. 19 in applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle discipline di seguito precisate:

cardiologia	posti	1
geriatria	»	1
medicina generale	»	4
nefrologia	»	2
neurologia	»	1
pediatria	»	2
pneumologia	»	2
psichiatria	»	1
radiologia diagnostica	»	1
recupero e rieducazione funzionale	»	1
anestesia e rianimazione	»	5
chirurgia generale	»	7
oculistica	»	1
ortopedia e traumatologia	»	3
ostetricia e ginecologia	»	3
otorinolaringoiatria	»	1
urologia	»	1
igiene ed organizzazione servizi ospedalieri	»	1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione e aggiornamento del personale dell'U.S.L. in La Spezia.

(7247)

Concorso a trenta posti di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 19

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a trenta posti di operatore tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in La Spezia.

(7192)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

due posti di biologo collaboratore (presso il primo servizio sanitario - servizio di igiene e sanità pubblica);

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

due posti di operatore professionale collaboratore - perito chimico (presso il primo servizio sanitario - servizio di igiene e sanità pubblica);

due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario veterinario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

(7246)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

Nucleo operativo tossicodipendenze:

un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno);
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di infermiere/a professionale;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente presso l'ospedale di Luino (Varese).

(7251)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

(7252)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria;
un posto di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria);
un posto di assistente medico con rapporto di lavoro a tempo pieno (area funzionale di medicina - finalizzato al nucleo operativo per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza - N.O.T.);
un posto di assistente medico di medicina generale;
due posti di psicologo collaboratore;
due posti di ostetrica - operatore professionale collaboratore;
sei posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore;
un posto di terapista della riabilitazione - operatore professionale collaboratore;
due posti di vigile sanitario - operatore professionale collaboratore;
due posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Menaggio (Como).

(7196)

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso ad assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 24, in Bormio (Sondrio), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, è stato elevato da due a tre.

(7193)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente medico di psichiatria;
due posti di assistente medico di igiene-epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di assistente medico di medicina generale per il nucleo operativo tossicodipendenze;
un posto di assistente medico di medicina generale da destinarsi al servizio di accettazione e pronto soccorso;
un posto di farmacista collaboratore;
tre posti di psicologo collaboratore;
tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
tre posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;
quarantatre posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;
tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;
due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
tre posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente tecnico (perito chimico);
un posto di educatore professionale;
un posto di collaboratore coordinatore;
un posto di assistente amministrativo (perito elettrotecnico);
quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale civico di Codogno (Milano).

(7304)

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale FR/3

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/3, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale dell'U.S.L. in Ferentino (Frosinone).

(7277)

Concorso a due posti di assistente medico in formazione, area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale FR/4.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/4 a due posti di assistente medico in formazione, area funzionale chirurgia, del presidio ospedaliero di Frosinone.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Frosinone.

(7242)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/35, a:

un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia;

due posti di assistenti medici - area chirurgia - disciplina: anestesia;

un posto di operatore tecnico - operaio specializzato guardaroba;

un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione);

un posto di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario);

un posto di assistente medico - area medicina - disciplina: medicina per il S.A.T.;

due posti di psicologo collaboratore per il S.A.T.;

due posti di assistente sociale collaboratore per il S.A.T.;

tre posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) di cui due per il S.A.T.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Nettuno (Roma).

(7239)

REGIONE UMBRIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Amelia (Terni).

(7248)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

sei posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia, di cui:

tre posti nella disciplina di anestesia e rianimazione;

un posto nella disciplina di chirurgia generale presso il pronto soccorso;

un posto nella disciplina di ortopedia e traumatologia;

un posto nella disciplina di chirurgia generale presso il servizio di endoscopia digestiva;

due posti di assistente medico area funzionale di medicina generale, di cui:

un posto nella disciplina di radiologia;

un posto nella disciplina di psichiatria pressso il S.I.M.;

tre posti di tecnico di laboratorio di analisi;

un posto di operaio specializzato autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e la gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Terni.

(7194)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di assistente medico ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

(7195)

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 25

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, ad un posto di collaboratore amministrativo - area giuridico-amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio concorsi, in S. Giorgio di Piano (Bologna).

(7211)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di assistente tecnico - perito meccanico;

un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;

un posto di operatore professionale collaboratore - perito chimico;

un posto di assistente tecnico - geometra;

un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Bologna.

(7245)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero di pediatria a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero di medicina generale a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero di lungodegenza a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia e fisioterapia a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia a tempo pieno;

un posto di assistente medico di pediatria a tempo pieno;

un posto di veterinario collaboratore;

un posto di operatore professionale dirigente-direttore didattico;

tre posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore infermiere professionale - monitore;

dieci posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore infermiere professionale;

cinque posti di operatore professionale di seconda cotegoria - infermiere generico;

un posto di agente tecnico;

un posto di assistente amministrativo;

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. n. 2 in Agordo (Belluno).

(7296)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di primario ospedaliero di radiologia (area funzionale di medicina);

un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia (area funzionale di chirurgia);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (area funzionale di medicina);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico per il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di farmacista collaboratore;

otto posti di operatore professionale coordinatore/capo sala;

quindici posti di operatore professionale collaboratore/infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore/tecnico di anatomia ed istologia patologica;

un posto di operatore professionale collaboratore/tecnico di citologia;

due posti di operatore professisonale collaboratore/tecnico di laboratorio analisi;

un posto di operatore professionale collaboratore/tecnico di neurofisiopatologia;

un posto di operatore professionale collaboratore/vigile sanitario;

sette posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnano (Verona).

(7318)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

tre posti di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - psichiatria;

due posti di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - psichiatria;

un posto di chimico dirigente per il laboratorio di sanità pubblica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore personale infermieristico - vigilatrice d'infanzia;

ventisette posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

un posto di operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai) - fabbro;

un posto di operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai) - falegnameria;

un posto di operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai) - dipintura;

un posto di operatore tecnico - conduttore di generatori a vapore;

sei posti di operatore tecnico - centralino;

quattro posti di operatore tecnico - cucina mensa - cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

(7243)

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'unità sanitaria locale n. 72

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(7212)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di direttore amministrativo, capo del servizio economico-finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, settore giuridico, dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(7197)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Concorso a tre posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgo Valsugana (Trento).

(7244)

REGIONE ABRUZZO

Pubblica selezione a cinquanta posti di agente tecnico presso il presidio ospedaliero di Vasto dell'unità sanitaria locale n. 15.

E' indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, a cinquanta posti di agente tecnico presso il presidio ospedaliero di Vasto dell'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Vasto (Chieti).

(7210)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 254 del 28 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato alla pagina 7773 della *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche:

e annullato il concorso pubblico ad « un posto di biologo collaboratore »;

sono ridotti da sei a quattro i posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina.

(7250)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti, a norma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concorsi riservati, per titoli, per la copertura, con rapporto a tempo pieno, dei posti di dirigente sanitario responsabile dei servizi per l'assistenza sanitaria di base vacanti presso le unità sanitarie locali della provincia:

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Valle di Fiemme-Cavalese;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio del Primiero-Fiera di Primiero;

un posto per l'U.S.L. Bassa Valsugana e Tesino-Borgo Valsugana;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Alta Valsugana-Pergine;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Valle dell'Adige-Trento;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Valle di Non-Cles;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Valle di Sole-Malé;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio delle Giudicarie-Tione;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Alto Garda e Ledro-Arco;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Vallagarina-Rovereto;

un posto per l'U.S.L. Comprensorio Ladino di Fassa-Vigo di Fassa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio attività socio-sanitarie dell'assessorato provinciale alle attività sociali e sanità in Trento.

(7249)

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio - presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio - presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cles (Trento).

(7295)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ ***MASSA CARRARA***
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ ***PISTOIA***
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221